

## Spese di istruzione: tutte le voci detraibili

### Premessa

---

In materia di spese di istruzione scolastica l'ultima manovra finanziaria ha innalzato già a partire dal periodo di imposta 2016, dunque con effetto retroattivo il limite di spesa detraibile per alunno o studente; in particolare si passa dal vecchio limite di 400 euro a:

- € 564 per il 2016;
- € 717 per il 2017;
- € 786 per il 2018;
- € 800 dal 2019.

Su tali importi è possibile usufruire della **detrazione IRPEF del 19%**, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Il nostro Istituto vuole essere d'aiuto alle famiglie pubblicando questo sintetico prospetto che può essere di utilità per la compilazione del prossimo 730 2017 o Modello Unico PF 2017.

**NOTA BENE** - Con la Circolare n. [7 E del 04/04/2017](#) (pagine da 84 a 86) l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro specifico delle singole voci; in particolare oltre alle spese la cui detrazione era già nota, come quelle sostenute per la mensa (anche se reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e se non è stato deliberato dagli organi di istituto) e per i servizi integrativi come il pre e il post scuola e l'assistenza al pasto, la detrazione è ammessa anche:

- per le spese sostenute per gite scolastiche;
- per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc., deliberato dagli organi d'istituto.
- 

Rientrano invece tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari). Per lo stesso motivo, gli studenti degli Its hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.

### Spese di istruzione. Tutte le voci detraibili

---

**I.T.C. FOSSATI**

Andiamo a riportare in via tabellare le diverse singole voci di spesa detraibili dall'imposta lorda Irpef. Gli articoli citati sono riferiti al D.P.R. 917/1986.

<b>Spese di istruzione. Le principali voci detraibili</b>		
<b>Spese scolastiche</b>		
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Detrazione si /no</b>	<b>Eventuali note</b>
Tassa di iscrizione	Si	Art.15 lett. e-bis)
Tassa di frequenza	Si	Art.15 lett. e-bis)
Contributi volontari	Si	Contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies che sono descritte nell'ultimo punto di questa tabella (Erogazioni liberali ai sensi dell'articolo 15, lettera i octies)
Materiale di cancelleria	No	Come da Circolare Agenzia delle Entrate 3 /2016.
Test scolastici	No	Circolare Agenzia delle Entrate 3 /2016.
Mensa	Si	Non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le spese per la mensa sono detraibili anche se il servizio è reso tramite il comune o da altri soggetti terzi diversi dalla scuola. La spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.
Assistenza al pasto	Si	Tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica
Pre e post scuola	Si	Tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.

**I.T.C. FOSSATI**

Servizio di trasporto scolastico	No	Anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate 68/20169).
Erogazioni liberali (art.15 lett-i-octies)	Si	Contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies). Questa detrazione non è cumulabile con quelle che sono indicate nelle caselle precedenti. Il pagamento deve essere fatto con mezzi tracciabili (bonifici, bollettini postali, carte di credito o di debito)

La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa stessa.

Riferimenti normativi: art. [15 D.P.R. 633/72](#) comma 1, lettere e bis) e i octies)

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'[articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62](#), e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera.

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).